

## INTRODUZIONE

L'ordinamento della Chiesa vanta una storia millenaria e nel corso degli anni ha conosciuto diverse fasi di evoluzione dal punto di vista giuridico. Basti solo pensare al sistema delle fonti, prima molto rudimentale, poi sviluppatosi attorno al poderoso lavoro di Graziano e al suo decreto *Concordia discordantium canonum*. Quest'ultimo entrerà a far parte del *Corpus iuris canonici* e costituirà la principale fonte del diritto fino al 1917, anno della prima codificazione pio-benedettina, a sua volta soppiantato dal codice del 1983 promulgato da Giovanni Paolo II. L'obiettivo di questo lavoro consiste nell'andare ad analizzare un altro importante filone di riforme che ha attraversato la Chiesa negli ultimi decenni, arco temporale molto più contenuto, nell'ambito degli abusi sessuali perpetrati dal clero, nell'esercizio delle sue funzioni, a danno dei minori. La dimensione del fenomeno è molto vasta, probabilmente in passato oscurata per molto tempo da parte delle autorità diocesane<sup>1</sup> locali. Queste frequentemente evitavano qualsiasi denuncia alle autorità civili e parimenti a quelle religiose. Il primo grande caso di cronaca<sup>2</sup>, seguito poi da una lunga serie, si ha nel 1981. Padre Donald Roemer, dell'Arcidiocesi di Los Angeles, venne pubblicamente accusato di abuso sessuale su alcuni minori della sua comunità. Nel 1983 padre Thomas Laughlin verrà incriminato per i medesimi addebiti. L'arcivescovo di Laughlin venuto a conoscenza dei fatti un paio d'anni prima, secondo quanto riporta la cronaca dell'epoca, non denunciò nulla. Le autorità civili stimarono successivamente che Laughlin commise abusi su minori affidati alle sue cure per i quindici-venti anni precedenti. Il sacerdote evitò comunque un processo canonico, venne sottoposto ad un periodo rieducativo e successivamente gli venne affidata la gestione di un'altra comunità. I casi godranno di una notevole attenzione nei media e porteranno alla ribalta mondiale la questione, suscitando un notevole fermento all'interno della Chiesa cattolica. Sin d'ora si deve avvertire che non si andrà ad affrontare il tema con l'intenzione di presentare giudizi di carattere morale o di carattere etico sulle recenti vicende che hanno scosso il mondo cristiano-cattolico. Tutto ciò è estraneo ad una analisi prettamente giuridica dell'argomento, condotta in una duplice prospettiva: *de iure condito* e *de iure condendo*. Perciò non si andrà a sviscerare il tema dal punto di vista psicologico o teologico, presentando quelle che sono le implicazioni di queste possibili

---

<sup>1</sup> Cfr. F. D'Alpa, *Gli abusi sessuali su minori nella Chiesa cattolica*, <https://www.uaar.it/ateismo/controinformazione/abusi-sessuali-chiesa-cattolica/> (ultimo accesso 17/8/2020).

<sup>2</sup> *Ibidem*.

analisi. La ricerca verrà condotta solo dal punto di vista giuridico, cercando di comprendere le linee essenziali delle riforme che si sono susseguite, soprattutto negli ultimi tempi, e vagliare le possibili prospettive di riforma allo studio del legislatore canonico. È necessario ricordare poi che l'ordinamento canonico ha natura confessionale. Tale natura impone una stretta relazione tra i precetti giuridici e la sfera morale dell'individuo, il c.d. foro interno, nell'ottica del raggiungimento della *salus animarum* definita dall'ultimo canone del Codice di diritto canonico, il 1752, quale «suprema legge» della Chiesa. Appare allora evidente che queste interrelazioni risulteranno ancor più significative con riferimento al diritto penale canonico di cui andremo ora ad occuparci: branca del diritto che si propone di reagire a quelli che sono i più importanti illeciti commessi dai *christifideles*. Tutto ciò, si ribadisce, restando comunque ferma l'intenzione di cui sopra: non produrre alcun giudizio di carattere morale o indole etica.

Nella prima parte del presente lavoro si metteranno quindi in luce, per sommi capi, le peculiarità del sistema penale canonico. Questo è caratterizzato da aspetti simili, ma allo stesso tempo da alcune differenze, con gli ordinamenti secolari che popolano la contemporaneità. Si pensi all'inesistenza del concetto di reato come lo si conosce ai sensi dell'art. 39 del nostro codice penale (nello specifico l'ordinamento canonico non conosce le contravvenzioni ma solo i delitti), oppure alle peculiarità relative alle finalità della pena (anche il codice di diritto canonico crea una tripartizione, con al vertice il ristabilimento della giustizia, diversa però da quella secolare). Successivamente si andrà ad analizzare nello specifico la fattispecie delittuosa oggetto del nostro studio: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo, cui variamente ci si riferisce con le espressioni “abuso sessuale su minore” o “pedofilia”. Il tutto con un occhio di riguardo alla disciplina della fattispecie dal punto di vista del nostro sistema penale e ovviamente alle più recenti riforme legislative contenute nel *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* e nel *motu proprio Vos estis lux mundi*, culminate infine nel *Vademecum* del 16/7/2020 della Congregazione per la dottrina della fede *su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*<sup>3</sup>.

Nella seconda parte dell'elaborato si procederà con la trattazione delle più importanti innovazioni legislative che si sono susseguite nel corso degli anni per combattere questa piaga

---

<sup>3</sup> Quest'ultima non è una vera e propria riforma legislativa, non contenendo norme giuridiche in senso stretto.

che affligge la Chiesa. Si cercherà di delinearne gli aspetti essenziali cominciando dal codice del 1917 e dalla di poco successiva istruzione *Crimen sollicitationis*, fino alle riforme più recenti, culminate nei due documenti legislativi sopraccitati e nel nuovo *Vademecum* pubblicato dall'ex Sant'Uffizio per far fronte agli innumerevoli episodi di pedofilia che ancora oggi affliggono la Chiesa in ogni angolo del mondo. Adeguato spazio sarà dedicato anche alla Pontificia commissione per la tutela dei minori, ente istituito da papa Francesco nel 2014.

Successivamente (due capitoli verranno dedicati al tema) si procederà all'analisi approfondita del più recente documento normativo attinente agli abusi sessuali del clero perpetrati a danno di minori, il già citato *Vademecum* emanato dalla Congregazione per la dottrina della fede il 16 luglio 2020. Si presti sin d'ora attenzione che il presente documento non è un atto avente natura di legge (ciò è chiaramente precisato nella sua stessa introduzione), bensì uno strumento pensato per i pratici, gli operatori del diritto che si trovino quotidianamente a confrontarsi con la normativa canonica. Si avrà cura di commentarlo con gli opportuni riferimenti alla legislazione processuale penale, contenuta nel settimo libro del *codex*, mettendo in luce le peculiarità della prassi del più importante dicastero romano e della disciplina riservata alla persecuzione di questo particolare delitto da parte dell'ordinamento canonico. Nelle medesime intenzioni degli autori del *Vademecum* questo viene visto quale strumento ricognitivo e chiarificatore delle stratificazioni normative, ma si tenga presente che nella stessa denominazione è inserita la dicitura "versione 1.0", pertanto la prospettiva è quella di innovare il testo in futuro, arricchendo e talvolta modificando i punti inseriti.

Da ultimo si cercherà di portare a compimento la nostra analisi andando a soppesare globalmente la normativa dedicata alla pedofilia del clero. Si proverà a valutare se gli interventi, susseguitisi a ritmo incalzante negli ultimi tempi, abbiano portato ai risultati sperati. In questo senso una disciplina penale persegue oggi in modo ineluttabile che il reo eviti di tornare a delinquere in futuro. Certamente però la natura confessionale dell'ordinamento canonico sposta l'indagine anche su altre questioni: fra tutte la riparazione dello scandalo e il ristabilimento della *communio ecclesiae*. Non meno importante sarà ponderare quali siano le possibili linee di sviluppo dell'attuale normativa, cercando di capire su quali punti della legislazione in vigore sia possibile intervenire in modo debito da parte del papa e delle Conferenze episcopali. Queste ultime hanno l'importante compito di predisporre

delle linee guida<sup>4</sup> valide per le singole Chiese nazionali, attenendosi alle indicazioni della Congregazione per la dottrina della fede. L'obiettivo è rendere più chiaro lo svolgimento delle procedure penali agli operatori pastorali, cercando di perfezionare a livello locale i meccanismi con cui si combatte questo male che affligge la Chiesa ormai da molto tempo.

---

<sup>4</sup> Le più recenti linee guida della CEI sono state pubblicate il 24 giugno 2019.

## Capitolo I

### Principi penali canonici e il delitto di pedofilia

#### 1. Il diritto penale nella Chiesa: origini e fondamento

La nostra analisi inizia dai principi fondamentali del diritto penale canonico, per poter poi progredire ed avvicinarsi al cuore del nostro problema, la gestione dell'emergenza legislativa legata ai frequenti casi di abuso sessuale su minori perpetrati da parte del clero nella propria attività pastorale.

Prima questione essenziale da porsi è la seguente: può la Chiesa avere un diritto penale al pari o in concorrenza con un ordinamento secolare? La risposta non è agevole, di certo non scontata. Le fonti<sup>5</sup> ci riportano l'esistenza di un primo nucleo di diritto penale già dopo la morte di Gesù, nei primi secoli dopo Cristo. Si presentavano per lo più tre grandi delitti: apostasia e idolatria, omicidio e impudicizia. L'unica grande pena che veniva comminata, in via perpetua o temporanea (nel caso di pubblica riconciliazione), era l'esclusione dalla comunità dei fedeli. Pena già significativa data l'importanza della comunità in epoca romana. Si procedeva con un pubblico processo, molto rudimentale, condotto dal vescovo. Successivamente il diritto penale canonico acquisisce una nuova posizione. L'*Editto di Costantino* del 313 d.C. proclama religione di stato la religione cristiana, dando così il via a quella contaminazione dei fori che porterà all'*utrumque iure* medievale. Nascono nuove pene, su tutte la scomunica, che impongono per i casi più gravi l'esclusione del fedele dalla comunità cattolica. Continuano ad essere perseguiti gli antichi *delicta* e il primo rudimentale sistema processuale canonico venne ad essere perfezionato. Nascono in questa fase la confessione privata e la riconciliazione per mezzo dell'assoluzione data dal confessore, pratiche tuttora da noi conosciute, inizialmente osteggiate dai vescovi come emerge dai documenti dei Concili ecumenici, principali fonti del tempo.

Tra l'Alto e il Basso medioevo, fino a giungere al *Decreto di Graziano*, databile all'incirca attorno al 1140, prosegue lo sviluppo della scienza penale della Chiesa. Si coniano nuove

---

<sup>5</sup> A. Calabrese, *Diritto penale canonico*, Libreria editrice vaticana, Roma, 2006, pp. 93-97.

pene per far fronte alle rinnovate esigenze del tempo. Iniziano ad essere inflitte la scomunica e la sospensione parziali, l'interdetto locale, divieti di sepoltura ecclesiastica. Prosegue l'opera di penetrazione del diritto canonico nel diritto secolare. Molti delitti che toccavano ambo gli ordinamenti venivano processati direttamente dalle autorità canoniche; le successive sentenze venivano eseguite direttamente dalle autorità secolari attraverso i propri apparati. Nascono in questo stesso periodo le pene *latae sententiae*, pene la cui inflizione è automatica e si ricollega al perfezionarsi della fattispecie di delitto, distinte dalle più antiche *ferendae sententiae*, la cui inflizione è da ricondursi alla prudente opera del giudice. In quest'epoca le *summae* e le *glossae* al *Decreto* graziano divennero fonti di rilievo per il diritto penale canonico. Nell'ultima fase del Medioevo e in epoca successiva non si edificano significativi stravolgimenti all'impostazione del sistema fondato da Graziano e sviluppato dai suoi discepoli e commentatori. Si precisano meglio talune definizioni generali quali quelle di delitto<sup>6</sup> o di pena; si venne a maturare la significativa distinzione tra peccato e delitto (argomento su cui torneremo tra poco). Lo studio della disciplina canonica venne ad essere implementato dalle *Decretali* di Gregorio IX (1234), di Bonifacio VIII (1298), di Clemente V (1317), dalle *Extravagantes* di Giovanni XXII e dalle *Extravagantes communes*. Tutte queste opere formeranno poi il *Corpus iuris canonici*, testo fondamentale alla base dello studio universitario e delle professioni pratiche. Questo corpus rimase sostanzialmente immutato fino al codice pio-benedettino del 1917. Nei secoli intermedi sono degne di nota solamente alcune raccolte: si ricordi l'opera del Concilio di Trento che si occupò di processo penale, la bolla *In coena domini* di Urbano VIII e la costituzione apostolica *Apostolicae sedis* di Pio IX del 1864.

Concludendo il nostro breve excursus storico si arriva sino al 1983, anno di promulgazione da parte di papa Giovanni Paolo II del Codice di diritto canonico attualmente vigente. Se il codice del 1917 a grandi linee realizzava un'opera grossomodo ricognitiva e compilativa della materia penale così come giunta sino ai primi anni del '900, il Concilio vaticano II cambiò direzione. Importanti sotto questo profilo sono due delle quattro costituzioni pastorali che accompagnano il nuovo codice, le costituzioni *Lumen Gentium* e *Gaudium et spes*. Nella seconda si afferma in modo chiaro l'esistenza di un diritto di punire qualsiasi fedele<sup>7</sup> con sanzioni di carattere penale, scaturente dalla natura della medesima Chiesa «da Cristo

---

<sup>6</sup> È bene ricordare sin d'ora che il sistema penale canonico non conobbe e non conosce tuttora la distinzione tra delitto e contravvenzione all'interno della più ampia nozione di reato. Bipartizione nota a molti ordinamenti contemporanei, fra i quali il nostro (cfr. art. 39 c.p. italiano).

<sup>7</sup> Si ricordi il contenuto del can. 11 CIC.

costituita e ordinata come società in questo mondo e fornita di convenienti mezzi di unione visibile e sociale»<sup>8</sup>. Durante il Concilio vaticano II si aprì un dibattito legato alla necessità o meno di mantenere un sistema penale all'interno della Chiesa, la questione venne comunque messa in secondo piano rispetto a temi che richiedevano più urgente riforma. Il vecchio codice dava spazio alla materia penale nel suo quinto libro (il codice era composto da cinque libri) intitolato *De delictis et poenis* (Dei delitti e delle pene)<sup>9</sup>, il nuovo codice tratta della materia nel suo sesto libro intitolato *Le sanzioni nella Chiesa*. Il numero di canoni è fortemente ridotto, si passa da un totale di 220 ad 89; vengono eliminate tutte le definizioni lasciandole all'opera della dottrina e degli interpreti pratici. Il libro viene organizzato in due parti: la prima analizza gli aspetti generali della materia (legge penale, imputabilità, pena ecc.) mentre la seconda tratta i singoli delitti all'interno dell'ordinamento, tra questi quello per noi di maggiore interesse sarà il can. 1395 § 2 riguardante proprio la disciplina degli abusi sessuali sui minori, più in generale degli atti commessi contro il sesto comandamento del Decalogo (non commettere atti impuri). La stessa Introduzione al VI libro dà un'idea complessiva della finalità del diritto penale nell'ordinamento confessionale canonico affermando che «è ispirato a grande mitezza e cristiana misericordia, come risulta dai ripetuti inviti in esso contenuti a fare parco uso delle pene, preferendo ad esse altri strumenti pastorali o giuridici, e a non ricorrervi se non sia strettamente necessario per provvedere alla disciplina (cfr. cann. 1317-1318)». Insomma l'impressione è quella di un diritto penale leggero, essenziale, quasi sussidiario, da utilizzarsi solo quale *extrema ratio*, laddove altri strumenti falliscano e non ci sia la possibilità di raggiungere altrimenti le finalità tipiche della pena.

Conclusa questa prima analisi storica del fenomeno, e analizzate le sue fasi essenziali, diviene interessante porsi un quesito: come viene fondato dall'ordinamento canonico il suo diritto di punire con delle sanzioni i *Christifideles*? La domanda trova una sua prima risposta all'interno del primo canone del libro VI, il canone 1311. «La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti». Il significato della norma è piuttosto chiaro e non dibattuto dal punto di vista dottrinale. È possibile evidenziare tre grandi qualità di tale diritto. In primis è un diritto nativo, pertanto appartiene alla Chiesa sin dalle sue origini, in effetti la storia mostra che la potestà punitiva è stata esercitata sin dagli albori dei tempi da parte dei papi e dei loro sottoposti nella gerarchia

---

<sup>8</sup> Cfr. Paolo VI, costituzione pastorale *Gaudium et Spes*, in *Acta apostolicae sedis* 58/1966, n. 40 e Paolo VI, costituzione pastorale *Lumen gentium*, in *Acta apostolicae sedis* 57/1965, n. 8.

<sup>9</sup> Riprendeva in sostanza il nome della celebre opera di Beccaria, in origine osteggiata dalla Chiesa.

ecclesiastica. L'origine è divina, dai più attenti commentatori viene rinvenuta direttamente nelle Sacre scritture. In secundis il diritto di nostro interesse è un diritto proprio che non le è stato devoluto da alcuna altra autorità. In questo senso la Chiesa esercita il potere di punire i suoi fedeli senza che questo le sia stato precedentemente riconosciuto da parte di alcuna altra entità a lei superiore, non c'è traccia di delega dunque. Soprattutto non si evidenzia alcuna devoluzione di poteri da parte degli ordinamenti civili. In ultimo luogo questo diritto può essere qualificato come indipendente. Tutti e tre gli aspetti sono intimamente collegati ed in parte si sormontano. Il terzo connotato mette bene in luce<sup>10</sup> la separazione tra ordinamenti secolari e canonico nel nostro principale tema di interesse. Analizzando il *Vademecum* della Congregazione per la dottrina della fede e le recenti riforme adottate da Francesco con il *motu proprio Vos estis lux mundi* si percepisce la stretta relazione tra processo canonico e secolare. Sono stati chiaramente affermati dei precisi doveri di denuncia e la possibilità, peraltro mai prima messa in dubbio, di due processi separati ed autonomi. Non è infrequente<sup>11</sup> che ad una assoluzione in sede civile corrisponda una condanna in sede canonica e viceversa. Anche se tra i due fenomeni è molto più frequente il primo e i mediamente ne danno atto. Ecco in questo consiste il terzo requisito che ricaviamo dal canone 1311.

A questo punto si sarebbe portati a pensare che, date le *qualitas* del diritto di punire sin qui elencate, la Chiesa sia una *societas* perfetta, autonoma e indipendente da qualsiasi altro ordine, e bastevole a sé stessa. La questione è in realtà dibattuta: c'è chi la definisce tale e chi invece fa notare come di perfezione giuridica non si possa realmente parlare<sup>12</sup>. Questo in quanto la Chiesa non può prescindere da un costante confronto con gli ordinamenti secolari e da un ininterrotto *do ut des* (uno scambio reciproco) che arricchisce entrambi. Certo è che talvolta agisce come un vero e proprio stato, per esempio nei casi in cui va a ratificare convenzioni internazionali o a trattare con i principali capi politici del pianeta, dando così evidentemente credito alla teoria della perfezione giuridica. Si pensi alla ratifica della *Convenzione di Lanzarote sui diritti del bambino* del 1989 che in seguito torneremo ad analiz-

---

<sup>10</sup> M. Rioldino, *La Convenzione di Lanzarote. Aspetti giuridici e canonici in tema di abuso sui minori*, in *Apolinaris*, n. 1/2013.

<sup>11</sup> <https://retelabusos.org/>.

<sup>12</sup> L'idea è tratta da una lezione universitaria tenuta da M. Rioldino presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova in data 20 ottobre 2016.

zare. Certo è che comunque la Chiesa un vero stato non è, mancando degli elementi fondamentali evidenziati nel corso del tempo dalle teorie giuspubblicistiche<sup>13</sup>, e che sicuramente il dibattito, destinato a perpetrarsi nel tempo, si arricchirà di nuovi elementi nel futuro prossimo.

Tornando al nocciolo della questione, il canone 1311 trova comunque solidi appoggi nella dottrina e nella prassi sviluppatesi nel corso della millenaria storia dell'ordinamento canonico. Molti sono i documenti che fondano il diritto di punire della Chiesa, valga per tutti un riferimento biblico contenuto nel *Nuovo testamento*, più precisamente nel *Vangelo di Matteo*<sup>14</sup>: «Se il tuo fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano o un pubblicano. In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo» (Mt 18,15-18). Il noto disprezzo per i pagani e i pubblicani porta a ritenere un paragone a loro come una scomunica per il fedele, una esclusione dalla comunità. Dunque si intravede qui il fondamento primo del diritto penale fondato direttamente da Dio in persona. Poi nel prosieguo dei secoli tutti i successivi contributi si soffermeranno su questi versetti e troveranno la radice prima della potestà punitiva canonica nelle parole di Dio. Come visto in apertura di questo paragrafo, la prassi plurisecolare porterà via via ad incrementare e a perfezionare il sistema, saldamente fondato su queste premesse ideologiche.

Ora è necessario affrontare un altro paio di aspetti collegati con la radice prima del diritto penale canonico. Il canone n. 11, collocato nelle norme introduttive del codice di diritto canonico, ci ricorda a chi è destinata la legislazione canonica, implicitamente per quanto di nostro interesse, la stessa disciplina penale. Sono soggetti dell'ordinamento canonico tutti i battezzati e le altre persone accolte nella Chiesa cattolica, aventi una sufficiente capacità di ragione e compiuto il settimo anno d'età (qualora non sia diversamente disposto). Tutti i fedeli quindi. Quello canonico si configura come un ordinamento su base volontaria, si entra per il tramite del battesimo (uno dei sette sacramenti). Questo stride in parte con la

---

<sup>13</sup> Si pensi all'assenza totale di un gruppo di cittadini in una comunità territorialmente delimitata. Si ricordi che giuridicamente lo Stato della Città del Vaticano è ordinamento diverso da quello canonico.

<sup>14</sup> La citazione è recuperata da A. Calabrese, *Diritto penale canonico*, Libreria editrice vaticana, Roma, 2006, p. 88. Si ricordi che la Bibbia è strumento di conoscenza diretta del diritto divino naturale, suprema *lex* nella gerarchia delle fonti del diritto (anche penale) canonico.

ratio del diritto penale che ha come obiettivo primo quello di limitare la libertà della persona. Si crea una contrapposizione abbastanza notevole tra libera adesione e costrizione. Questa verrà sciolta nel prosieguo, osservando come la finalità della pena canonica sia in parte differente da quella di diritto civile. La *salus animarum* quale fine ultimo e particolare della Chiesa (canone 1752) non può ammettere che l'ordinamento canonico racchiuda in sé le stesse identiche finalità di un ordinamento secolare. Ecco che allora si potrà andare più a fondo sul tema e capire come la capacità di punire possa essere razionalmente portata a compimento in un sistema confessionale di libera adesione. Tenendo altresì presente che il battesimo ha una diversa natura nei due ordinamenti. In quello canonico ha natura di sacramento, in quello civile ha natura di fatto storico che viene annotato in un registro. In genere i canoni di riferimento non danno la possibilità di "sbattezzarsi", e la Chiesa configura la manifestazione della volontà di recedere dall'adesione all'ordinamento canonico come delitto di apostasia. L'ordinamento civile tratta però la materia in modo differente, dando la possibilità di far annotare la propria volontà, previa presentazione di apposito modulo<sup>15</sup> approvato dalla stessa curia romana, a margine dell'atto di battesimo contenuto nel registro tenuto presso ogni parrocchia (questo fenomeno peraltro è in costante crescita). Il delitto di cui ci occuperemo nello specifico, disciplinato dal canone 1395 § 2, gode in quest'ottica di una ulteriore peculiarità. Soggetto attivo del delitto può essere solo un chierico (generalmente un presbitero, un diacono, un vescovo), non un qualsiasi fedele. L'ambito di applicazione della fattispecie quindi si riduce e si stempera in parte il problema sopra presentato. Comunque sia per le nostre finalità appare già evidente come la pena e il diritto penale canonico intero sia colorato da peculiarità sconosciute agli ordinamenti civili.

La successiva questione da approfondire riguarda il rapporto tra peccato e delitto nel sistema della Chiesa. Le due entità sono state sovrapposte per molto tempo nel pensiero dei canonisti, dando adito a diverse difficoltà di classificazione. La massima, della quale non si discute in dottrina è data dal fatto che ogni delitto, in quanto tale, è un peccato, ma non ogni peccato è un delitto. Nelle prime comunità cristiane questo aspetto non era di certa e sicura spendibilità. La necessità era quella di fare in modo che nessuno violasse le regole relative al sistema comunitario. La mentalità era ancora fortemente rituale. Si infliggevano penitenze pubbliche, questo erano in sostanza il nucleo precursore dell'attuale diritto penale. Ci vorranno molti anni per giungere all'attuale configurazione. Oggi la confessione è uno dei sette sacramenti (ed assieme al battesimo che elide il peccato originale) è l'unico

---

<sup>15</sup> Reperibile presso <https://www.uaar.it>.

strumento che permette il perdono (la cancellazione) del peccato. Quest'ultimo anche oggi continua a fungere da base per la formazione del delitto, ma non va con questo confuso. Il concetto di delitto è maturato e oggi va delineato con riferimento a parametri giuridici. Serve dunque una azione positiva o negativa (generalmente ci saranno anche nel mondo canonico i c.d. obblighi di vigilanza e la possibilità di illeciti commissivi o omissivi), si manifesta la necessità di un principio di legalità, si parla di imputabilità, dolo e colpa. Mantenendo dunque ferma la sua radice di carattere morale, il delitto si è emancipato dal peccato ed ha assunto una connotazione propria, pienamente giuridica. La nozione per molti versi si avvicina a quelle di diritto civile degli ordinamenti secolari. Il peccato oggi attiene invece saldamente ed esclusivamente alla sfera morale.

Ad onore del vero però permangono tutt'oggi degli orientamenti che rimettono in discussione questa separazione che sembra oramai cosa acquisita. Tali orientamenti dipendono direttamente dalla concezione giuridico-canonica sposata dai loro autori. Se ne possono sommariamente evidenziare tre: a) concezione giuridica, b) concezione teologica, c) concezione pastorale. La prima mantiene ferma la distanza tra le due sfere così come l'abbiamo individuata ed assegna alla sfera penale una propria autonomia. Le altre due concezioni invece manifestano incertezze sull'atteggiarsi della potestà sanzionatoria della Chiesa.

L'equivoco di fondo consiste nel ritenere l'impianto sanzionatorio una creazione tardiva e artificiosa della socialità o, piuttosto, della giurisdizione canonica. La concezione teologica dà maggior risalto alla finalità medicinale della pena, facendo risaltare la posizione del reo che deve essere reintegrato all'interno del popolo di Dio. Assume come via maestra per la riconciliazione con Dio e la sua comunità la confessione e la penitenza. Il diritto penale perde la sua centralità e viene relegato a mero espediente creato dall'uomo per risolvere quelle che sono le principali questioni peccaminose. La concezione pastorale a sua volta toglie ogni rilievo al male che si commette con l'azione esterna. Non ritiene adeguata una pena inferta con privazione per andare a sopperire a quelle che sono le problematiche di emendamento del reo, o quantomeno non sufficiente. La durezza della pena non porta a buoni risultati, molto più importante diventa la missione della Chiesa di riportare il reo sulla retta via e ristabilire la sua posizione all'interno della società dei fedeli. Ecco che il sacramento della penitenza torna ad espandersi e sormontare il diritto penale. C'è una sorta di deformazione in queste due costruzioni che porta ad espandere la soggettività ed elidere l'oggettivamente giusto ed ingiusto. Nell'analisi del nostro delitto particolare di pedofilia queste ricostruzioni non sono fini a se stesse, ma portano a degli interessanti spunti di riflessione.

La più recente dottrina<sup>16</sup> ha messo in luce come il perenne oscillare tra le due concezioni possa portare a parlare di “pendolarismo”. Questo fenomeno disorienta soprattutto chi poi il diritto lo deve applicare nella vita di tutti i giorni. I problemi si manifestano su tre fronti simultaneamente: nella repressione dei reati, nel rapporto tra ordinamenti e nell’ambito della funzione della pena (ne tratteremo qui e non nel paragrafo specificamente dedicato). Per quanto riguarda la repressione dei reati si è passati da un fenomeno di lassismo ad uno di giustizialismo. In origine i vescovi raggiunti da denunce riguardanti abusi perpetrati dai loro sottoposti miravano quasi esclusivamente a sospendere il presunto reo e rieducarlo all’interno di strutture apposite, per poi andare a reinserirlo all’interno della comunità ecclesiale, trasferendolo in diverse diocesi oppure reinserendolo in qualità di laico in altre comunità cristiane. I dati di cronaca mostrano piuttosto accuratamente come, in realtà, i principi processuali canonici risultavano spesso disapplicati, non si procedeva ad alcuna denuncia e ad alcun processo, tralasciando così le altre dimensioni della pena: la riparazione dello scandalo e il ristabilimento della giustizia. Oggi invece, dopo la presa di coscienza del problema, si assiste ad un ribaltamento di fronte. Processi sommari, presunzioni di innocenza trasformate in presunzioni di colpevolezza sulla base di una semplice denuncia anonima. Le parole d’ordine diventano “giustizia rapida”, talvolta calpestando anche i legittimi diritti di difesa dei chierici (ad un giusto processo, termini di difesa ecc.), eccedendo dunque in modo opposto rispetto al passato.

Con riferimento al dualismo di regimi canonico-civili si è passati da una posizione di isolazionismo del sistema processuale penale canonico, frutto di quella concezione sopra riferita di società perfetta, ad una idea di subalternità criminale alla giurisdizione penale secolare. Si pensi al nostro tema specifico. Diventa complicato per un vescovo di una diocesi, magari di piccole dimensioni, procedere nello svolgimento dell’indagine previa in autonomia, non è dotato dei mezzi sufficienti e talvolta delle conoscenze giuridiche adeguate. Ecco che lo stesso *Vademecum*<sup>17</sup>, che sarà oggetto di approfondito studio più tardi, auspica che le indagini vengano delegate a persone, anche laici, dotati di mezzi e capacità adeguate, talvolta di rimetterle alle stesse autorità secolari. Così facendo però si corre il rischio di cadere in quella subalternità criminale rispetto al diritto statuale, facendo decadere il diritto penale sostanziale e processuale canonico. Tutto ciò è poi ancora più fortemente enfatizzato

---

<sup>16</sup> M. Del Pozzo, *Il rapporto tra delitto e peccato nell’attualità del diritto canonico*, pubblicato in *Ius Canonicum*, 2013, pp. 214-217.

<sup>17</sup> Cfr. Congregazione per la dottrina della fede, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento di casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 16 luglio 2020, punti da 32 a 60.

dal clima di inquisizione tipico dei mass media che, come si è soliti constatare in ambito penale, calpestando la presunzione di innocenza e i tempi normali di un processo.

Da ultimo, con riferimento alla funzione della pena, l'oscillamento e la sovrapposizione parziale delle concezioni giuridiche sul rapporto tra pena e peccato ha portato ad una sorta di retribuzionismo e ha abbandonato il perdonismo post-concilio Vaticano II. C'è una forte interrelazione con gli aspetti precedenti ovviamente. In passato (dopo il Concilio Vaticano II) si tendeva sempre di più a risocializzare il chierico reo cercando di reintegrarlo, focalizzandosi sulla sola missione pastorale di salvezza delle anime. Oggi assistiamo ad una sorta di ritorno al passato. Si parla di un diritto penale che nelle recenti riforme sul tema mira ad essere semplice e di pronta applicazione, volto prevalentemente a punire il reo e a ristabilire la giustizia, riparando i danni da questi portati alla società, molto simile a quello che il diritto penale era fino alla seconda codificazione canonica. Ecco dunque che in conclusione si può legittimamente affermare che il rapporto tra peccato e delitto, la cui comprensione è fondamentale per capire il funzionamento del diritto penale moderno, è tuttora sorgente viva di problemi, soprattutto con riferimento all'illecito da noi scelto come ambito di indagine. Ogni ricostruzione che cerchi di rinnegare questi aspetti non può essere accolta.

## **2. La legge penale, il delitto, imputabilità, dolo e colpa**

Conclusa l'analisi sommaria della storia e degli elementi che legittimano l'esistenza del diritto penale canonico, condita da alcuni spunti di riflessione legati al nostro delitto di pedofilia, si cercheranno ora di mettere in luce quelli che sono i caratteri essenziali del diritto penale canonico avendo sempre quale metro di paragone il funzionamento del nostro sistema statale, quale utile strumento di confronto, cercando di evidenziare in ogni ambito le caratteristiche peculiari e caratterizzanti il nostro delitto di riferimento .

Il primo nodo da sciogliere è dunque il seguente: a chi spetta nella Chiesa la funzione legislativa? È noto a tutti che questa istituzione plurisecolare non ha conosciuto un percorso omogeneo a quello degli attuali stati nazionali. L'illuminismo non ha portato i suoi semi anche sul suolo della Città del vaticano; l'ordinamento canonico non ha pertanto mai conosciuto la differenziazione tra i tre supremi poteri ordinamentali individuati da Montesquieu (legislativo, esecutivo, giudiziario) vuoi per le sue peculiarità storiche, vuoi per il fatto di essere un ordinamento confessionale. La struttura gerarchica nel corso dei secoli è rimasta intatta, il papa è posto a capo dell'ordinamento e i tre poteri fondamentali spettano